



TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice tutelare

FOGLIO INFORMATIVO

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(legge 9 gennaio 2004, n. 6)

PERCHE' SI CHIEDE

L'amministrazione di sostegno si può richiedere nei confronti di una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In concreto, è uno strumento che serve a sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi.

L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO NON PRIVA IL BENEFICIARIO DELLA CAPACITA' DI AGIRE, SALVO CHE IL GIUDICE TUTELARE LO PREVEDA ESPRESSAMENTE NEL DECRETO DI APERTURA DELL' AMMINISTRAZIONE O IN UN SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO.

L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

CHI PUO' RICHIEDERLA

- 1) Lo stesso beneficiario.
- 2) Coniuge, parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; persona stabilmente convivente.
- 3) Tutore o curatore.
- 4) Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno): in tal caso è opportuno che la richiesta sia formulata all'Ufficio del PM che si occuperà dell'istruzione della pratica.

5) PUBBLICO MINISTERO

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l'apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d'ufficio il procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno

A CHI SI CHIEDE

L'apertura dell'amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.

L'Ufficio del Giudice Tutelare si trova al piano terra del Tribunale di Udine (Largo Ospedale Vecchio n. 1) ed è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.30 (sabato compreso).

COME SI CHIEDE

FORMA E CONTENUTO DEL RICORSO

Presso l'Ufficio dei Volontari per l'amministrazione di sostegno sito in Udine alla Via Porzus n. 62 (tel. 0432.1790188) o in alternativa presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione è disponibile la modulistica utile per la presentazione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato da una marca da bollo di euro 27,00 (da procurarsi prima di presentare il ricorso, per es. in tabaccheria).

Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata; in quest'ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante.

Il ricorso può essere presentato di persona o tramite un difensore.

Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

- 1) Generalità complete del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o dimora attuale, codice fiscale); occorre a tal proposito allegare al ricorso: estratto integrale dell'atto di nascita del beneficiario (o copia dell'atto di nascita); stato di famiglia del beneficiario, copia di carta di identità del ricorrente.
- 2) Recapiti, anche telefonici, del ricorrente, indicazione di quale sia l'atteggiamento del futuro beneficiario (consenziente, ostile, indifferente alla misura dell'amministrazione, ove eventualmente già avvisato), l'esistenza di eventuali discordie tra i congiunti, in generale ed in particolare con riferimento alla procedura di amministrazione di sostegno.
- 3) Ragioni della richiesta. Occorre a tal proposito allegare (in copia) la documentazione medica specialistica, proveniente dai servizi sanitari pubblici, che attesti l'infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- 4) Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti

al ricorrente). La sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso ed esonera dalla necessità di effettuare nei loro confronti notifiche o ulteriori avvisi.

- 5) Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con le relative rendite (mediante deposito di visure catastali relativi a beni immobili, cedolini di redditi, pensioni - anche di reversibilità - riconosciute al beneficiando, rendite, saldo dei conti correnti, titoli ecc).
- 6) Indicazione degli atti da compiere nell'interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi; rapporti con il fisco etc.).
- 7) Indicazione delle principali spese e dei principali bisogni del beneficiario onde prevedere, al momento dell'emissione del decreto, un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli.
- 8) Accettazione, da parte della persona indicata come amministratore di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare.
- 9) IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE DEL G.T., OCCORRE ALLEGARE CERTIFICATO DI ASSOLUTA INTRASPORTABILITA' (neanche in autoambulanza).

Al ricorso deve infine essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con indicazione del nominativo e della residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado e degli affini entro il II grado del beneficiario, ove conosciuti.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il giudice tutelare incaricato della trattazione del procedimento emetterà un decreto con cui stabilisce la data dell'udienza di comparizione davanti a lui; dopo circa 10 giorni sarà quindi necessario tornare in cancelleria per chiedere quale sia la data di udienza davanti al giudice e ritirare una copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, al fine di eseguire le comunicazioni del decreto e del ricorso **come disposte dal Giudice Tutelare al beneficiando, a cura del richiedente.**

Il ricorrente dovrà inoltre spedire **alle persone specificatamente indicate dal G.T.**, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso che indichi la presentazione di ricorso volto alla nomina di amministratore di sostegno del beneficiario e la data di udienza, da esibire poi al giudice unitamente alla ricevuta di ritorno; in alternativa è possibile produrre la dichiarazione scritta e firmata di adesione al ricorso dei parenti accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

La cancelleria provvederà invece a dare comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero.

All'udienza fissata, il/i richiedente/i e gli eventuali parenti o affini interessati e le cui informazioni possano essere rilevanti, dovranno comparire, all'orario indicato, davanti al giudice tutelare designato in Tribunale.

Il giudice procederà ad assumere informazioni dai parenti presenti e ad ascoltare il beneficiario. Tali informazioni sono essenziali al fine di permettere l'emissione di un provvedimento quanto più possibile adeguato al caso di specie, evitando successive modifiche e integrazioni.

L'esame diretto del beneficiario da parte del giudice è sempre necessario per legge, anche per tenere conto delle sue esigenze e dei suoi bisogni.

All'esito, salvo il potere del giudice di disporre ulteriori accertamenti istruttori di carattere medico, socio-ambientale, patrimoniale o altro, sarà emesso un decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno con nomina dell'amministratore, l'amministratore di sostegno nominato, e solo lui, dovrà poi comparire davanti al giudice nel giorno da questi stabilito, per prestare il giuramento previsto dalla legge. Da quel momento sarà nel pieno possesso delle sue funzioni.

CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE

Possono essere nominati amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 c.c.:

- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti entro il 4° grado;
- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;
- un volontario iscritto all'albo degli ADS presso il Comune o il Tribunale;
- un professionista.

Tra questi non vi è un ordine di preferenza gerarchico, valuterà il giudice tutelare, la persona più idonea all'incarico, secondo il caso e le indicazioni del beneficiario.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

QUALI SONO I POTERI ED I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha esclusivamente quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto.

Con il decreto, infatti, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore.

Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, "su misura", che risponda il più possibile alle esigenze dell'amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato e dopo il giuramento, ha il potere-dovere di agire per fare superare al beneficiario il difetto di autonomia che lo affligge (a mero titolo esemplificativo: organizzando un'assistenza a domicilio,

aiutando il beneficiario nella scelta e nell'assunzione di una badante, a tutelare le sue risorse economiche, magari sostenendolo - talora sostituendolo - nel sanare una pericolosa posizione debitoria, o ancora assicurandogli, con le risorse del beneficiario, il pagamento della casa di riposo preferita).

Deve essere, inoltre, sempre autorizzato dal Giudice Tutelare prima di compiere un atto di straordinaria amministrazione (come per esempio vendere o acquistare un bene immobile).

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario; ciò avverrà di norma mediante il deposito in cancelleria (con la frequenza stabilita dal giudice, per es. annuale o semestrale) di una relazione scritta con allegato il rendiconto delle entrate e delle uscite (in tali documenti è opportuno indicare il n. di procedimento, oltre alle generalità del beneficiario e al nominativo del giudice tutelare).

Anche questa modulistica è reperibile presso l'Ufficio Volontari per l'amministrazione di sostegno o in cancelleria di Volontaria Giurisdizione in Tribunale.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si possono consultare gli artt. 404 e segg. del codice civile e la legge regionale del FVG n. 19/2010 e successivo regolamento di attuazione.